REGOLAMENTO (CEE) N. 887/88 DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1988

che proroga la campagna di commercializzazione 1987/1988 nei settori lattiero-caseario e delle carni bovine e che modifica il regolamento (CEE) n. 1890/87 per quanto riguarda i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 744/88 [2], in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87 [4], in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, del'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [5], in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che si ravvisa la necessità di riconsiderare il complesso dei problemi inerenti alla fissazione dei prezzi per la prossima campagna con un conseguente ritardo nella fissazione degli stessi ; che occorre pertanto prorogare la campagna di commercializzazione 1987/1988 nei settori lattiero-caseario e delle carni bovine fino al 30 aprile 1988 ;

considerando che alla luce della proroga delle suddette campagne è opportuno completare l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1890/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1678/85 che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo [6], prevendendo le date del 1° aprile 1988 e rispettivamente del 4 aprile 1988 per l'entrata in vigore dei nuovi tassi di conversione olandesi relativi ai settori lattiero-caseario e delle carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La campagna lattiera 1987/1988 termina il 30 aprile 1988 e la campagna lattiera 1988/1989 inizia il 1° maggio 1988.

2. Nel settore delle carni bovine, la campagna di commercializzazione 1987/1988 termina il 1° maggio 1988 e la campagna di commercializzazione 1988/1989 inizia il 2 maggio 1988.

Articolo 2

All'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1890/87 è inserito il seguente comma :

« Tuttavia, i tassi di conversione agricoli figuranti nell'allegato IX bis per i settori lattiero-caseario e delle carni bovine, si applicano a partire dalla data ivi prevista »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 78 del 23. 3. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(4) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.
(5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(6) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 4.